

ha autorizzato la stipulazione del presente atto di concessione;-----
si stipula il seguente

ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1

(Oggetto)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Amministrazione concedente", concede, in sanatoria, ai soli fini idraulici e patrimoniali, al COMUNE DI TRENTO, di seguito denominato anche "Concessionario", che accetta, il rinnovo della concessione per l'utilizzo della p.ed. demaniale 6096 C.C. Trento, alveo coperto della fossa dei Lavisotto o Adigetto (iscritta nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Trento al n. 309), con l'edificio ad uso autoparcheggio denominato "Autosilo", come meglio evidenziato nei disegni allegati alla concessione originaria, rilasciata, per la costruzione dell'edificio, con deliberazione della Giunta provinciale n. 13364 di data 5 ottobre 1992 e scaduta il 31.12.2017, e nel tipo di frazionamento n. 1823/2023 redatto dall'ing. Antonio Armani e approvato dall'Ufficio Catasto di Trento in data 5 giugno 2023, dei quali le parti si dichiarano edotte.-----

La concessione presenta i seguenti dati tecnici:

Comune Catastale: TRENTO; -----

- p.ed. demaniale: 6096 (seimilanovantasei) in P.T. 1283; -----

Comune Amministrativo: TRENTO; -----

Superficie data in concessione: mq 952 (novecentocinquantadue). -----

ART. 2

L'atto di concessione predisposto dal Servizio Acque Pubbliche e Opere Idrauliche, allegato in schema quale parte integrante e sostanziale della precedente

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE

- dott.ssa. Franca Debiasi -

deliberazione della Giunta provinciale n. 13364 di data 5 ottobre 1992, era volto al rilascio al Comune di Trento anche del diritto di proprietà superficiaria, peraltro affievolito data la natura di bene demaniale su cui insiste la costruzione, fino al 31.12.2017, data di scadenza della concessione, a carico della costituenda p.f. 2759/16 e a favore della costituenda p.ed. superficiaria 6096. -----

Con l'approvazione dell'atto di cui al paragrafo precedente, l'Amministrazione concedente avrebbe espresso la volontà di rinunciare, puramente e semplicemente, al diritto di accessione di cui all'art. 934 del Codice Civile. Pertanto, era già previsto che le opere realizzate sarebbero diventate di esclusiva proprietà del Concessionario, ed intestate tavolarmente al "Comune di Trento - Patrimonio indisponibile", mentre sarebbe rimasto di proprietà dell'Amministrazione concedente ed intestato tavolarmente alla "Provincia Autonoma di Trento - Beni Demaniali - Ramo Acque" il terreno dato in concessione, su cui insistono le stesse opere. -----

ART. 3

(durata concessione)

La concessione di cui all'art. 1 ha inizio, in sanatoria, il giorno 1.1.2018 (primo gennaio duemiladiciotto) e scadenza il giorno 31.12.2067 (trentuno dicembre duemilasessantasette), tenuto conto di un periodo di 50 anni corrispondente alla "vita tecnica" dell'opera.-----

La concessione oggetto del presente atto viene assentita, fatti salvi i diritti di terzi, con le limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quanto altro contenuto nel presente atto, nonché nell'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia di opere e polizia idraulica e specchi lacuali.-----

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE
- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE
- dott.ssa. Franca Debiasi -

ART. 4

(Rinuncia al diritto di accessione fino alla scadenza contrattuale)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con la sottoscrizione del presente atto, come già manifestato con la precedente concessione assentita con deliberazione della Giunta provinciale n. 13364 di data 5 ottobre 1992 e scaduta il 31.12.2017, rinuncia puramente e semplicemente ed il COMUNE DI TRENTO ne prende espressamente atto, al diritto di accessione di cui all'art. 934 del Codice Civile, per il periodo di durata del presente rinnovo della concessione, fino alla scadenza stabilita nell'art. 2 del presente atto; pertanto, le opere realizzate sul terreno demaniale sono di esclusiva proprietà del Concessionario, Comune di Trento, mentre rimane di proprietà della Provincia Autonoma di Trento il terreno demaniale dato in concessione, costituente il sedime sottostante l'edificio dell'autoparcheggio, individuato dalla neoformata p.ed. 6096 C.C. Trento, creata con tipo di frazionamento n. 1823/2023 redatto dall'ing. Antonio Armani e approvato dall'Ufficio Catasto di Trento in data 5 giugno 2023.-----

ART. 5

(Intavolazione diritto di superficie affievolito)

Con tipo di frazionamento n. 4447/2023, redatto dall'ing. Antonio Armani e approvato dall'Ufficio Catasto di Trento in data 23 novembre 2023 è stata inoltre creata la p.ed. superficciaria >---< 7307 (P.S. di mq 952) C.C. Trento, la cui superficie in mappa è già compresa nella p.ed. 6096 di mq 952. Come meglio evidenziato nell'elaborato (estratto mappa e sezioni) redatto dall'ing. Antonio Armani, allegato al presente atto e costituente parte integrale e sostanziale sotto la lettera A), tale p.ed. superficciaria individua catastalmente l'edificio dell'autoparcheggio denominato "Autosilo", edificato dal Comune di Trento su

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE

- dott.ssa. Franca Debiasi -

proprietà demaniale, in ottemperanza alla concessione per la sua costruzione assentita con deliberazione della Giunta provinciale n. 13364 di data 5 ottobre 1992, e sarà ceduta, sulla base dell'istanza di data 13 giugno 2018, a favore dello stesso Comune di Trento, il quale, ai sensi dell'art. 8 bis della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., diventerà titolare di un particolare diritto di proprietà superficiaria, peraltro affievolito data la natura di bene demaniale del suolo sopra il quale insiste il fabbricato, con vincoli particolari, cioè alla condizione che il manufatto non arrechi danno o pregiudizio al corso d'acqua, con particolare riferimento all'assetto delle sponde e dell'alveo, nonché al libero deflusso delle acque, e che l'uso della proprietà demaniale sia regolarmente assegnato in concessione (rappresentata dal presente atto); tale diritto sarà a tempo determinato, per la durata del rinnovo della concessione stabilito nell'art. 2 del presente atto e sarà giuridicamente sempre rimovibile, essendo la concessione revocabile da parte dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. -----

ART. 6

(Vendita di proprietà superficiaria)

Qualora il Concessionario, Comune di Trento, intendesse in futuro procedere alla vendita della proprietà superficiaria, dovrà comunicarlo alla Provincia Autonoma di Trento, onde consentire la modifica dell'atto di concessione.-----

Nel prendere atto dei rapporti intercorrenti tra il Concessionario, Comune di Trento, e la società Terfin S.r.l., in merito all'esercizio e alla gestione dell'autoparcheggio, si evidenzia che il Concessionario rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione concedente, anche per eventuali danni arrecati ai beni demaniali dalla predetta società. -----

ART. 7

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE

- dott.ssa. Franca Debiasi -

Il Concessionario, riconoscendo di essere stato preventivamente edotto dall'Ufficiale Rogante autenticante in ordine alle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m., dichiara che le opere di cui all'art. 1 del presente atto, sono state eseguite nel rispetto delle prescrizioni impartite con la concessione assentita con deliberazione della Giunta provinciale n. 13364 di data 5 ottobre 1992 e delle concessioni edilizie n. 34152 di data 31 ottobre 1986, n. 23456 di data 16 ottobre 1987 e n. 32439 di data 28 dicembre 1988, rilasciate dal Comune di Trento.-----

ART. 8

(Conformità catastale)

L'Amministrazione concedente, con riferimento a quanto previsto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito dell'accatastamento della p.ed. superficiaria >---< 7307 C.C. Trento e vista la dichiarazione dell'ing. Antonio Armani di data 6 maggio 2024, dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate all'Ufficio del catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. -----

ART. 9

(Attestazioni prestazione energetica)

Con riferimento alla normativa di cui all'art. 6, comma 1 bis del D. Lgs. N. 192/2005, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, il Concessionario trasmette gli Attestati di Prestazione Energetica rilasciati in data 14/05/2019 dall'ing. Andrea Zanetti, in data 19/07/2023 dall'ing. Antonio Armani, in date 17/04/2024, 18/04/2024, 07/05/2024 dall'ing. Debora Cont, inerenti le parti di

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE

- dott.ssa. Franca Debiasi -

edificio soggette a certificazione. -----

ART. 10

(Destinazione urbanistica)

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si allega al presente atto sotto la lettera B), il certificato di destinazione urbanistica relativo alla p.ed. 6096 C.C. Trento, rilasciato dal Comune di Trento in data 19 aprile 2024 prot. n. 126850.

ART. 11

(Manleva)

Il Concessionario Comune di Trento ed i suoi eventuali aventi causa sollevano la Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esistenza delle costruzioni e dall'attività in esse esercitata. -----

ART. 12

(Imposte sul reddito)

Il Comune di Trento si impegna ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa in materia di imposte sul reddito.-----

ART. 13

(Esenzione da canone e deposito cauzionale)

La concessione di cui all'art. 1 (uno) è esente da canone e da deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18, in quanto l'opera riveste carattere di pubblico interesse. -----

ART. 14

(Decadenza)

L'inosservanza, da parte del Concessionario, anche di una sola clausola o prescrizione contenuta nel presente atto, delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia potrà dare luogo, da parte dell'Amministrazione concedente, alla

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE

- dott.ssa. Franca Debiasi -

dichiarazione di decadenza della concessione oggetto del presente atto con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nonché, qualora ne ricorra il caso, all'applicazione delle vigenti norme e sanzioni in materia di polizia idraulica ai sensi della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.-----

L'Amministrazione concedente avrà anche il diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della sospensione anticipata della concessione ed al rimborso delle eventuali spese sostenute per il ripristino dei luoghi. -----

ART. 15

(Responsabilità per danni)

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno), dovrà costantemente avere cura di non arrecare danni o pregiudizi alla proprietà dell'Amministrazione concedente, con particolare riferimento all'assetto delle sponde e dell'alveo del corso d'acqua.-----

Il Concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno) e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. -----

ART. 16

(Divieto di cessione e subconcessione dell'atto senza previo consenso)

Il Concessionario non potrà cedere il presente atto di rinnovo di concessione, né subconcedere, in tutto o in parte, i beni concessi di cui all'art. 1 (uno), senza il preventivo consenso dell'Amministrazione concedente. -----

Rimane comunque riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di imporre

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE

- dott.ssa. Franca Debiasi -

al Concessionario ulteriori condizioni che si rendessero necessarie.-----
Qualora l'Amministrazione concedente eserciti la facoltà di cui al secondo comma,
il Concessionario potrà recedere dal presente atto di concessione entro 30 (trenta)
giorni dalla data di comunicazione delle nuove condizioni. -----

ART. 17

(Prescrizioni di carattere tecnico-operativo)

L'esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno) è subordinato all'osservanza, da parte del Concessionario, delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

- a) **Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, dovrà essere presentata una planimetria di rilievo inerente il tratto di alveo coperto al di sotto del sedime dell'Autosilo con riportato il corretto posizionamento delle aperture/botole d'ispezione presenti e le sezioni significative del manufatto di incanalamento della fossa, con le relative caratteristiche dimensionali.** -----
- b) L'area demaniale in concessione dovrà essere custodita ai fini della salvaguardia della stessa e dovrà essere utilizzata in conformità alle normative vigenti; il Concessionario dovrà sostenere le spese gestionali e manutentive dell'area stessa. -----
- c) Il Concessionario è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e manufatti interessati dalla presente concessione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero a seguito di eventi naturali anche eccezionali.-----
- d) Non potranno essere costruite opere od impianti a carattere permanente, salvo quanto concesso.-----

L'Amministrazione concedente fa presente al Concessionario che, per la realizzazione di lavori od opere, anche a carattere precario, diversi da quelli

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE

- dott.ssa. Franca Debiasi -

specificati nel presente atto, ma connessi con le opere eseguite, è necessario che il Concessionario presenti al Servizio Bacini montani istanza di autorizzazione ai fini idraulici e patrimoniali.-----

e) Nei limiti e modalità di esercizio della presente concessione, il Concessionario dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'alveo, alle difese idrauliche ed alle proprietà dell'Amministrazione concedente, nonché ad altre opere o beni, sia pubblici che privati. E' pertanto ritenuto responsabile della delimitazione dei confini e di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione. Si declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrologico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di infiltrazioni o di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo, ritenendosi sollevata la Provincia Autonoma di Trento da ogni reclamo o molestia, che ne potesse conseguire. La presente clausola vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di eventuali soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali che per cacciate automatiche degli impianti stessi;-----

ART. 18

(Riduzione in pristino)

La concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la concessione o di poterla esercitare meno onerosamente o più

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE
- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE
- dott.ssa. Franca Debiasi -

sicuramente; non potrà rendere responsabile l'Amministrazione concedente per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze, delle mancate miglorie o lavori o interventi. -----

Alla scadenza del presente atto di concessione, o alla rescissione (da intendersi "risoluzione unilaterale") dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato ed avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal Concessionario all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di concessione, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione concedente. -----

L'Amministrazione concedente potrà a sua convenienza esonerare il Concessionario dall'obbligo di demolire a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare. -----

ART. 19

(Limiti e luogo di esercizio della concessione)

La concessione di cui all'art. 1 (uno) dovrà essere esercitata dal Concessionario entro i limiti e nel luogo indicati nei disegni allegati alla concessione originaria, rilasciata, per la costruzione dell'edificio, con deliberazione della Giunta provinciale n. 13364 di data 5 ottobre 1992, e nel tipo di frazionamento n. 1823/2023 redatto dall'ing. Antonio Armani e approvato dall'Ufficio Catasto di Trento in data 5 giugno 2023. -----

Il Concessionario dovrà tenere sempre sul posto a disposizione degli organi di controllo il presente atto di concessione con allegati i disegni. -----

ART. 20

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE
- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE
- dott.ssa. Franca Debiasi -

(Facoltà di accertamento condizioni manutentive dei beni)

Rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni manutentive dei beni concessi di cui all'art. 1 (uno).-----

ART. 21

(Sopravvenute esigenze di pubblica utilità)

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualunque momento il presente atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito all'art. 2 (due), qualora i beni concessi di cui all'art. 1 (uno) servissero per esigenze di pubblica utilità, di interesse idraulico o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni. -----
La concessione di cui al presente atto non impegna in alcun modo l'Amministrazione concedente per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti. --

ART. 22

(Domicilio legale)

Per ogni effetto del presente atto di concessione le parti eleggono domicilio legale in Trento, presso la sede dell'Amministrazione concedente, (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO).-----
La presente concessione verte in materia di demanio idrico, opere e polizia idraulica e la stessa, in caso di contenzioso, sarà soggetta, a seconda dei casi, alla giurisdizione speciale del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi degli artt. 140 e seguenti del T.U. n. 1775/1933 o a quella dei Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034/1971.-----

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO BACINI MONTANI
IL DIRIGENTE
- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
IL DIRIGENTE
- dott.ssa. Franca Debiasi -

ART. 23

(Aspetti fiscali)

L'imposta di registro e assimilate, relativi alla stipulazione del presente atto di concessione, sono a carico del Concessionario. -----

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che il presente atto è rispettivamente:

- a) soggetto all'imposta di registro con l'aliquota proporzionale del 9% (nove per cento) relativamente alla costituzione del diritto di superficie di cui all'art. 5 del presente atto, il cui valore è quantificabile - ai soli fini fiscali - in Euro 30.235,00 (trentamiladuecentotrentacinque virgola zero), ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.;-----
- b) soggetto all'imposta ipotecaria nella misura fissa di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero);-----
- c) è esente dall'imposta di bollo, in base all'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali. -----

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. -----

Il presente contratto è conservato nella raccolta degli atti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, tenuta presso il Servizio Contratti e centrale acquisti della medesima Provincia. -----

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO BACINI MONTANI

IL DIRIGENTE

- dott. Lorenzo Malpaga -

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

IL DIRIGENTE

- dott.ssa. Franca Debiasi -